

Avv. GIORGIO ASCHIERI*
Rag. Comm. SIMONETTA BISSOLI*
Dott. Comm. MARCO GHELLI*
Dott. Comm. ALBERTO MION*
Dott. Comm. ALBERTO RIGHINI*
Avv. ANTONIO RIGHINI*
Dott. MONICA SECCO*
Avv. ORNELLA BERTOLAZZI
Avv. ANNA BIMBATTI
Dott. Comm. ANGELO BOSONI
Dott. Comm. LORENZO BRESCIANI
Dott. Comm. MARCO CIMAN
Avv. ALESSANDRA FERROLI
Avv. NICOLA MANZINI
Avv. GESSICA TODESCHI
Dott. CHIARA CHIRICO
Dott. GIULIA MORBIOLI
*partner

Verona, 13/03/2013

CIRCOLARE TEMATICA

LEGGE DI STABILITA' 2013

Novità in materia di IRAP

DISCLAIMER: La presente circolare ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale e non costituisce un parere professionale né può considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica.

INFORMATIVA EX ART. 13 D.LGS. 196/2003: La presente circolare è inviata a soggetti che hanno fornito liberamente i propri dati personali nel corso di rapporti professionali, di incontri o simili. I dati personali in questione sono trattati per finalità collegate ai rapporti professionali intercorrenti con gli interessati, per finalità informative ma non sono comunicati a soggetti terzi. Il "titolare" del trattamento dati è *Studio Righini e Associati* con sede in Verona, Piazza Cittadella, 13. Il trattamento dei dati è curato solo da soci, collaboratori e dipendenti incaricati del trattamento o da incaricati di occasionali operazioni di manutenzione. Qualora Lei avesse ricevuto la presente circolare per errore oppure desiderasse non ricevere più comunicazioni di questo tipo in futuro potrà comunicarcelo inviando una e-mail a studiorighini@studiorighini.it.

INDICE

1	Premessa	3
2	Incremento delle deduzioni dalla base imponibile	3
2.1	<i>Deduzione forfetaria per l'impiego di dipendenti a tempo indeterminato</i>	3
2.1.1	Lavoratori di sesso femminile o di età inferiore a 35 anni	3
2.1.2	Conferma degli ulteriori aspetti della disciplina.....	3
2.2	<i>Deduzione forfetaria per i soggetti “minori”</i>	4
2.3	<i>Decorrenza</i>	4
3	Esclusione da IRAP dei professionisti e dei “piccoli” imprenditori	4

1 PREMESSA

In ambito IRAP, la L. 24.12.2012 n. 228 (legge di stabilità per il 2013) è intervenuta:

- incrementando l'importo di alcune deduzioni dalla base imponibile;
- definendo il concetto di autonoma organizzazione ai fini dell'assoggettamento, o meno, al tributo dei professionisti e dei piccoli imprenditori.

2 INCREMENTO DELLE DEDUZIONI DALLA BASE IMPONIBILE

È stato aumentato l'importo:

- sia della deduzione forfetaria prevista a fronte dell'impiego di dipendenti a tempo indeterminato;
- sia della deduzione forfetaria per i soggetti passivi d'imposta con base imponibile non eccedente 180.999,91 euro.

2.1 DEDUZIONE FORFETARIA PER L'IMPIEGO DI DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO

Per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo d'imposta, nella determinazione del valore della produzione netta sono deducibili:

- l'ammontare complessivo dei relativi contributi assistenziali e previdenziali (es. contributi INPS, contributi a forme pensionistiche complementari, ecc.);
- un importo forfetario variabile in base alla zona d'impiego e alle caratteristiche soggettive del lavoratore.

Con la legge di stabilità 2013, è stato incrementato l'ammontare della deduzione forfetaria, che risulterà pari, su base annua, a:

- 15.000,00 (ora 9.200,00) euro, per i dipendenti a tempo indeterminato impiegati nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;
- 7.500,00 (ora 4.600,00) euro, negli altri casi.

2.1.1 Lavoratori di sesso femminile o di età inferiore a 35 anni

Per i lavoratori di sesso femminile (indipendentemente dall'età), nonché per quelli di età inferiore a 35 anni (indipendentemente dal sesso), l'ammontare deducibile è aumentato, su base annua, fino a:

- 21.000,00 (ora 15.200,00) euro, per i dipendenti a tempo indeterminato impiegati nelle suddette Regioni svantaggiate;
- 13.500,00 (ora 10.600,00) euro, negli altri casi.

2.1.2 Conferma degli ulteriori aspetti della disciplina

Gli altri aspetti della disciplina restano invariati, ivi incluse le esclusioni dalle deduzioni, legate, da un lato, alla natura dei soggetti beneficiari (es. Amministrazioni pubbliche) e, dall'altro, ai settori in cui essi operano (es. le c.d. "public utilities").

2.2 DEDUZIONE FORFETARIA PER I SOGGETTI “MINORI”

I soggetti passivi IRAP (esclusi le Amministrazioni pubbliche, le Amministrazioni della Camera dei Deputati, del Senato, della Corte Costituzionale, della Presidenza della Repubblica e gli organi legislativi delle Regioni a statuto speciale) possono dedurre dal valore della produzione un importo forfetario variabile in relazione a definiti scaglioni di base imponibile, a condizione che la base imponibile sia contenuta entro una determinata soglia.

In seguito alle novità della legge di stabilità 2013, saranno ammessi in deduzione, fino a concorrenza, i seguenti importi:

- 8.000,00 (ora 7.350,00) euro, se la base imponibile non supera 180.759,91 euro;
- 6.000,00 (ora 5.500,00) euro, se la base imponibile supera 180.759,91 euro, ma non 180.839,91 euro;
- 4.000,00 (ora 3.700,00) euro, se la base imponibile supera 180.839,91 euro, ma non 180.919,91 euro;
- 2.000,00 (ora 1.850,00) euro, se la base imponibile supera 180.919,91 euro, ma non 180.999,91 euro.

Società di persone, imprenditori individuali e professionisti

Per le società di persone commerciali, gli imprenditori individuali, i professionisti (ove tenuti a versare l'imposta) e le associazioni professionali, l'importo delle deduzioni sarà il seguente:

- 10.500,00 (ora 9.500,00) euro, se la base imponibile non supera 180.759,91 euro;
- 7.875,00 (ora 7.125,00) euro, se la base imponibile supera 180.759,91 euro, ma non 180.839,91 euro;
- 5.250,00 (ora 4.750,00) euro, se la base imponibile supera 180.839,91 euro, ma non 180.919,91 euro;
- 2.625,00 (ora 2.375,00) euro, se la base imponibile supera 180.919,91 euro, ma non 180.999,91 euro.

2.3 DECORRENZA

I suddetti incrementi si applicheranno dal **periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2013** (si tratta del 2014, per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare).

Pertanto, fino al modello IRAP 2014 (relativo al 2013), le deduzioni dovranno essere calcolate sulla base dei “vecchi” importi.

3 ESCLUSIONE DA IRAP DEI PROFESSIONISTI E DEI “PICCOLI” IMPRENDITORI

La legge di stabilità 2013 definisce il concetto di autonoma organizzazione, stabilendo che saranno esclusi dal tributo gli imprenditori individuali e gli esercenti arti e professioni che:

- non si avvalgano di lavoratori dipendenti o assimilati e
- impieghino, anche mediante locazione, beni strumentali di ammontare non eccedente una determinata soglia.

A tal fine, nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, è istituito, a decorrere dal 2014, un fondo per garantire la suddetta esclusione.

Definizione della soglia di impiego di beni strumentali

Il suddetto limite di impiego di beni strumentali sarà definito con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, adottato previo parere conforme delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che si esprimeranno entro 30 giorni dalla data di trasmissione del relativo schema.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento e con l'occasione si porgono cordiali saluti.

Studio Righini